

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 708 DEL 16 DICEMBRE 2020

Pratica n. 33806 del 16.12.2020

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso
CODICE CRAM	DG.002	Obiettivo Funzione: B01GEN

OGGETTO:	Vertenze Arsial c/Gnazzi Ottavio innanzi al Tribunale di Civitavecchia ed alla Corte di Appello di Roma conclusesi con sentenze nn. 896/2014 e 3655/2020. Pagamento competenze a saldo in favore del legale esterno incaricato.
-----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI ☒

NO ☐

ATTO CON IVA

COMMERCIALE ☐

ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Paola Giansanti)	ISTRUTTORE P.L. (Annarita Aracri)	DIRIGENTE DI AREA (Maria Raffaella Bellantone)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
					Vedi allegato		
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	

Il Direttore Generale

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 708	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 16/12/2020



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 708 DEL 16 DICEMBRE 2020

OGGETTO: Vertenza Arsial c/Gnazzi Ottavio innanzi al Tribunale di Civitavecchia ed alla Corte di Appello di Roma conclusesi con sentenze nn. 896/2014 e 3655/2020. Pagamento competenze a saldo in favore del legale esterno incaricato.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso all'avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35 e 24 Settembre 2020, n. 44, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di

contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3 e n. 5, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è stato stabilito *"che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che all'atto dell'emissione della fattura elettronica il creditore abbia l'obbligo di indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM)"*, stabilendo altresì che *"in assenza della compilazione del campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà respinta senza ulteriori verifiche"*;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- l'Ente Maremma con deliberazione n. 1126-CE del 28-09-73 concedeva l'unità immobiliare n. 11 e l'annesso terreno di mq. 32.600 al Comune di Cerveteri per la durata di tre anni e dietro corresponsione del relativo canone annuo;
- in data 16-10-73 lo stesso Ente consegnava al Comune l'immobile in questione della superficie di ha 3.26.40, contraddistinto al catasto al fg 41, part. 80 e 96, dando atto nel verbale di consegna che nel fabbricato vi abitava insieme alla propria famiglia, con funzioni di guardiania, il sig. Gnazzi Ottavio;
- l'Ersal, con deliberazione n. 368-CE del 16-06-81 e n. 545 del 15-11-89, decideva di rinnovare la predetta concessione prima per un anno e poi per ulteriori anni tre, ma senza stipulare i consequenziali atti concessori;
- le delibere suddette non sono mai state perfezionate e che il Comune di Cerveteri non utilizzava più la parte di edificio che prima risultava adibita ai locali scolastici poiché inagibile, mentre nei restanti 150 mq continuava ad abitare, senza titolo, la famiglia Gnazzi che utilizzava altresì il terreno circostante;
- con lettera di diffida del 03-11-2004, prot. 12697, Arsial diffidava i coniugi Ottavia Gnazzi e Marianna Mancini a rilasciare nella piena disponibilità dell'Agenzia agli immobili e l'annesso terreno di mq 32.600 in argomento;
- con deliberazione n. 5 del 10-01-2007, l'Agenzia autorizzava l'instaurazione del giudizio nei confronti dei sigg.ri Ottavio Gnazzi e Mancini Mariana, onde ottenere la condanna dei medesimi all'immediato rilascio delle unità immobiliari occupate senza titolo e site in Cerveteri n. 11 e 11- ex scuola Pincetto di Ceri, con annesso terreno di mq 32.600, e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'indennità di occupazione;
- con la suddetta delibera veniva conferito incarico di assistenza e difesa di Arsial all'avv. Luca Falivena del Foro di Roma;
-

VISTA la sentenza n. 896-2014 con la quale il Tribunale di Civitavecchia:

- accoglieva la domanda proposta da Arsial e condannava i convenuti all'immediato rilascio in favore dell'Agenzia del compendio immobiliare;
- condannava i convenuti, in solido al pagamento in favore di Arsial, a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima, della somma pari ad € 95,00 per ogni anno di occupazione del compendio immobiliare dall'anno 2002 e fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali da ogni singola scadenza annuale fino al soddisfo;
- dichiarava prescritto il credito risarcitorio di Arsial per il periodo fino all'anno 2001;
- rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione proposta in via principale dai convenuti;
- accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e riconosceva agli stessi, ai sensi dell'art. 2041 c.c., un'indennità pari ad € 174.886,93 condannando Arsial al pagamento di tale somma in favore dei convenuti, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- compensava le spese di lite e poneva le spese di CTU a carico di attore e convenuto in pari misura;

CONSIDERATO che la suddetta sentenza era censurabile nella parte in cui accoglieva la domanda delle controparti di ottenere l'indennità per presunte ed indimostrate opere di manutenzione dell'immobile ex art. 2041 c.c. in quanto, oltretutto, non vi è corrispondenza e proporzione tra il valore del compendio immobiliare e le voci di indennità di occupazione ed indennità per le presunte opere di manutenzione da parte dei convenuti e che Arsial riteneva necessario dover ricorrere in secondo grado al fine di far riformare la sentenza n. 896-2014 del Tribunale di Civitavecchia emessa in primo grado in esito al giudizio Arsial c/ Gnazzi;

VISTA la determinazione n. 314 del 04/06/2015 con la quale:

- si autorizzava la proposizione dell'appello da parte di Arsial della sentenza n. 896-2014 del Tribunale di Civitavecchia emessa in esito al giudizio Arsial c/ Gnazzi;
- si conferiva relativo incarico legale, con ogni più ampia facoltà di legge, all'avv. Luca Falivena del Foro di Roma dello Studio Legale Falivena e Pirottina, già incaricato del primo grado di giudizio;
- si dava atto che il predetto legale per l'attività che sarebbe stata resa accettava un compenso ridotto del 50% rispetto all'importo quantificato (dello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), come da parametri medi di riferimento di cui al Decreto del Ministero di Giustizia n. 55-14, oltre spese ed oneri di legge dovuti;
- si dava atto che l'importo relativo alle competenze, in base ai predetti parametri, ammonta ad € 13.635,00; che l'importo complessivo della parcella di un avvocato esterno, comprensivo anche di rimborso forfettario al 15% e di RA, IVA e CPA è pari ad € 19.895,10;
- si dava atto che la riduzione del 50% da calcolare sull'importo di euro 13.635,00 risulta pari ad euro 6.817,5; che l'importo complessivo della parcella, comprensivo degli oneri di legge, è pari ad € 9.947,56, a cui si dovranno aggiungere spese vive sostenute dal legale;

CONSIDERATO che, al contempo anche i sig.re Gnazzi e Mancini con autonomo atto hanno proposta appello e la loro causa è stata iscritta al n. 6239/2015 e che le due cause di appello, dopo l'udienza di comparizione e trattazione, sono state riunite;

VISTA la sentenza n. n. 3655 del 21/07/2020 della Corte di Appello di Roma che ha accolto tutti i motivi principali di censura di Arisial alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia ed ha rigettato le domande delle controparti che erano state accolte in primo grado, ha rigettato i motivi di appello delle controparti, ed ha così statuito:

"Accoglie in parte il gravame proposto da ARSIAL ed in riforma del capo 2) del dispositivo condanna Gnazzi Ottavio e Mancini Marianna al pagamento della indennità di occupazione in favore di ARSIAL determinata in euro 3.955,83= per ogni anno di occupazione dal 2002 sino all'effettivo rilascio oltre interessi come già indicato in sentenza; in riforma del capo 5 del dispositivo rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Gnazzi e Mancini ex art. 2041 c.c. nei confronti di ARSIAL; rigetta l'appello proposto da Gnazzi Ottavio e Mancini Marianna; condanna Gnazzi Ottavio e Mancini Marianna al pagamento delle spese del doppio grado in favore di ARSIAL (...); Compensa le spese del grado nei rapporti con la Regione Lazio; conferma quanto al resto la pronuncia appellata; da atto sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 (...)";

ATTESO che alla luce dell'esito vittorioso il Legale è stato autorizzato dal Dirigente dell'Area proponente a procedere alla notifica della sentenza alle controparti per la decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione in Cassazione ed a richiedere le copie esecutive per promuovere l'eventuale recupero dell'ingente credito di Arisial e dare esecuzione anche la sentenza di primo grado per ottenere il rilascio dell'immobile;

VISTO il progetto di parcella n. 418/2020 inviato dal Legale con nota prot. n. 9786 del 30/11/2020;

VISTI i progetti di parcella nn. 420 e 421 inviati dal Legale con nota prot. n. 9786 del 30/11/2020;

VISTA la nota prot. n. 10175 del 14/12/2020 con la quale la proponente Struttura eccepiva al Legale incaricato numerose incongruenze ed inesattezze presenti in tutti i predetti progetti di parcella ed in particolare

- per il progetto di parcella n. 418/2020: *"(...) l'incarico veniva conferito con l'intesa che il nel compenso per onorari e competenze dovrà essere applicata la tariffa minima professionale relativamente al valore della vertenze(...). Le domande riconvenzionali (usucapione+migliorie) dei convenuti possono legittimare un incremento del valore dello scaglione della vertenza. La delibera n. 5 del 10/01/2007 di conferimento di incarico fa riferimento semplicemente alla tariffa minima professionale relativamente al valore delle controversia. Era ben nota a lei la circostanza che la determinazione concreta del compenso spettante potesse avvenire solo al termine della prestazione professionale, in base alla tariffa vigente alla conclusione della vertenza. La delibera prevedeva soltanto un acconto con riserva di quantificare l'intero ammontare a conclusione dell'incarico. In particolare, l'art. 28 D. M. 55/2014 indica, quale criterio temporale, quello del momento della liquidazione dei*

compensi, prevedendo che le sue disposizioni si applichino alle liquidazioni avvenute successivamente alla data di entrata in vigore. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la liquidazione del compenso è unitaria sicché la disciplina vigente al momento della liquidazione trova applicazione anche quando la prestazione professionale si è in parte svolta nella vigenza di un precedente regolamento (Cass. 31884/201)»;

- si chiedeva una riformulazione del progetto di parcella n. 418/2020 con applicazione del D.M. n. 55/2014, vigente alla conclusione dell'incarico, conclusione individuata con la data di deposito della sentenza in cancelleria il 21.08. 2014;
- per i progetti di parcella n. 420/2020 e n. 421/2020: *"I due giudizi sono stati riuniti dal momento della trattazione (e pertanto per quello riunito, l'attività difensiva ha comportato solo la redazione della comparsa di risposta). Con la determinazione n. 314 del 04/06/2015, l'Agenzia autorizzava: la proposizione dell'appello da parte di Arsial della sentenza n. 896-2014 del Tribunale di Civitavecchia emessa in esito al giudizio Arsial c/ Gnazzi, il Suo conferimento d'incarico, dando atto che Lei per l'attività che sarebbe stata resa accettava un compenso ridotto del 50% rispetto all'importo quantificato (dello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), come da parametri medi di riferimento di cui al Decreto del Ministero di Giustizia n. 55-14, oltre spese ed oneri di legge dovuti, si dava atto che la riduzione del 50% da calcolare sull'importo di euro 13.635,00 risulta pari ad euro 6.817,5; che l'importo complessivo della parcella, comprensivo degli oneri di legge, era pari ad € 9.947,56, a cui aggiungere le spese vive sostenute dal legali";*
- si chiedeva una riformulazione dei progetti di parcella n. 420/2020 e n. 421/2020 secondo lo scaglione per il valore di € 52.000,01 ad € 260.000,00;

ATTESO che il Legale, ha aderito alle osservazioni di cui sopra ed ha riformulato tutti i progetti di parcella secondo le indicazioni della proponente Struttura;

RITENUTO di impegnare, in esito alla controversia Arsialc/Gnazzi di primo grado, innanzi al Tribunale di Civitavecchia (RG n. 3006/2007) e di secondo grado, innanzi alla Corte di Appello di Roma (RG n. 5996/2015 e RG n. 6239/2015) conclusesi positivamente per Arsial rispettivamente con sentenze nn. 896/2014 e 3655/2020 finalizzata alla condanna di controparte all' immediato rilascio delle unità immobiliari occupate senza titolo e site in Cerveteri n. 11 e 11- ex scuola Pincetto di Ceri, con annesso terreno di mq 32.600, e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'indennità di occupazione, i seguenti importi a titolo di saldo competenze in favore del Legale incaricato sia nel primo e secondo grado di giudizio:

- € 11.992,73 a lordo degli oneri di legge, in esito alla vertenza innanzi al Tribunale di Civitavecchia conclusasi con sentenza n. 896/2014;
- € 11.303,78 a lordo degli oneri di legge, in esito alla vertenza innanzi alla Corte di Appello di Roma RG n. 5996/2015;
- € 1.661,36 a lordo degli oneri di legge, in esito alla vertenza innanzi alla Corte di Appello di Roma RG n. 6239/2015/2015, entrambe conclusesi, a seguito di riunione, con sentenza n. 3655/2020;

in favore dello Studio Legale Falivena e Pirottina Associazione Professionale, Via Federico Cesi, 72 00193 ROMA P.I. 06846121009 IBAN:

IT11W0100503395000000001841, sul capitolo, U.1.03.02.99.002 (spese legali)
ALI.L CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2020;

SU ISTRUTTORIA dell' Area Affari Legali e Gestione Contenzioso;

DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI IMPEGNARE, in esito alla controversia Arsialc/Gnazzi di primo grado, innanzi al Tribunale di Civitavecchia (RG n. 3006/2007) e di secondo grado, innanzi alla Corte di Appello di Roma (RG n. 5996/2015 e RG n. 6239/2015) conclusesi positivamente per Arsial rispettivamente con sentenze nn. 896/2014 e 3655/2020 finalizzata alla condanna di controparte all' immediato rilascio delle unità immobiliari occupate senza titolo e site in Cerveteri n. 11 e 11- ex scuola Pincetto di Ceri, con annesso terreno di mq 32.600, e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'indennità di occupazione, i seguenti importi a titolo di saldo competenze in favore del Legale incaricato sia nel primo e secondo grado di giudizio:

- € 11.992,73 a lordo degli oneri di legge, in esito alla vertenza innanzi al Tribunale di Civitavecchia conclusasi con sentenza n. 896/2014;
- € 11.303,78 a lordo degli oneri di legge, in esito alla vertenza innanzi alla Corte di Appello di Roma RG n. 5996/2015;
- € 1.661,36 a lordo degli oneri di legge, in esito alla vertenza innanzi alla Corte di Appello di Roma RG n. 6239/2015/2015 entrambe conclusesi, a seguito di riunione, con sentenza n. 3655/2020;

in favore dello Studio Legale Falivena e Pirottina Associazione Professionale, Via Federico Cesi, 72 00193 ROMA P.I. 06846121009 IBAN: IT11W0100503395000000001841, sul capitolo, U.1.03.02.99.002 (spese legali) ALI.L CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2020

DI COMUNICARE al suddetto Legale, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare nel campo "*Riferimento Amministrazione*" del tracciato della fattura elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM DG.002.), a pena di rifiuto del documento.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23				x			x

Delibera nr. 33806 - Anno 2020 - del 16/12/2020

Organo: DETERMINA DIRETTORIALE

Testo: PRAT.33806-Vertenze Arisial c/Gnazzi Ottavio innanzi al Tribunale di Civitavecchia ed alla Corte di Appello di Roma conclusesi con sentenze nn. 896/2014 e 3655/2020. Pagamento competenze a saldo in favore del legale esterno incaricato

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
GRAM	DG.002.	AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO						
Capitolo	1.03.02.99.002	Altres spese legali						
Obiettivo/Funzione	B01GEN.	GENERICO						
Centro di costo	ALI.L	Avanzo libero al 31/12						
1.672	16/12/2020	STUDIO LEGALE FALIVENA E PIRRO	PRAT.33806-Vertenze Arisial c/Gnazzi Ottavio innanzi al Tribunale di Civitavecchia ed alla Corte di Appello di Roma conclusesi con sentenze nn. 896/2014 e 3655/2020. Pagamento competenze a saldo in favore del legale esterno incaricato	11.992,73	11.992,73	0,00	0,00	11.992,73
GRAM	DG.002.	AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO						
Obiettivo/Funzione	B01GEN.	GENERICO						
Centro di costo	ALI.L	Avanzo libero al 31/12						
1.673	16/12/2020	STUDIO LEGALE FALIVENA E PIRRO	PRAT.33806-Vertenze Arisial c/Gnazzi Ottavio innanzi al Tribunale di Civitavecchia ed alla Corte di Appello di Roma conclusesi con sentenze nn. 896/2014 e 3655/2020. Pagamento competenze a saldo in favore del legale esterno incaricato	11.303,78	11.303,78	0,00	0,00	11.303,78
GRAM	DG.002.	AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO						
Obiettivo/Funzione	B01GEN.	GENERICO						
Centro di costo	ALI.L	Avanzo libero al 31/12						
1.674	16/12/2020	STUDIO LEGALE FALIVENA E PIRRO	PRAT.33806-Vertenze Arisial c/Gnazzi Ottavio innanzi al Tribunale di Civitavecchia ed alla Corte di Appello di Roma conclusesi con sentenze nn. 896/2014 e 3655/2020. Pagamento competenze a saldo in favore del legale esterno incaricato	1.661,36	1.661,36	0,00	0,00	1.661,36

Delibera nr. 33806 - Anno 2020 - del 16/12/2020

Organo: DETERMINA DIRETTORIALE

Testo: PRAT.33806-Vertenze Arisial c/Gnazzi Ottavio innanzi al Tribunale di Civitavecchia ed alla Corte di Appello di Roma conclusesi con sentenze nn. 896/2014 e 3655/2020. Pagamento competenze a saldo in favore del legale esterno incaricato

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
			Totale Delibera nr. 33806 del 16/12/2020	24.957,87	24.957,87	0,00	0,00	24.957,87